

Vincoli sul fondo dal 1° gennaio 2017 (Art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017):

Il D. Lgs. n. 75/2017, emanato in attuazione della L. n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha previsto, oltre ad una serie di modifiche al T. U. sul pubblico impiego di cui al D. Lgs. n. 165/2001, un nuovo limite per il fondo da destinare alla contrattazione integrativa.

In particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017 il limite del fondo per le risorse decentrate non è più il corrispondente ammontare dell'anno 2015, bensì il totale del fondo determinato per l'anno 2016, al netto delle riduzioni apportate nel medesimo anno per effetto dell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, ora abrogato.

Di contro, sempre dal 1° gennaio 2017, non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio.

Viene previsto, infine, che, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite del fondo per le risorse decentrate dal 1° gennaio 2017 corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016 (nel software, quindi, in corrispondenza della colonna relativa all'anno 2016, basta inserire i dati come diversamente indicato dalla norma).

Restano ferme le modalità di determinazione della costituzione del fondo, nonché le componenti "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai conti del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché della giurisprudenza contabile, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, comma 2-bis, D. L. n. 78/2010 e s.m.i. ed ex art. 1, comma 236, L. n. 208/2015.